



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 212/10

di iniziativa del Consigliere F. ORSOMARSO recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del 26 novembre 2001
"Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei ed ipogei freschi e conservati", così come modificata ed integrata
con LL.RR. 31 marzo 2009, n. 9, 23 dicembre 2011, n. 47 e 27 dicembre 2012,
n. 69"

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	20/02/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/02/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo a confronto

Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 come modificata dalla proposta di legge n. 212/10^A pag. 4
Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

Normativa regionale

L.R. CALABRIA 26 novembre 2001, n. 30 pag. 8
Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

Normativa nazionale

Legge 16 dicembre 1985, n. 752 pag. 45
Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

Normativa comparata

L.R. UMBRIA 9 aprile 2015, n. 12 (ARTT. 102 E 110) pag. 57
Testo unico in materia di agricoltura

L.R. PUGLIA 23 marzo 2015, n. 8 (Artt. 14 e 15) pag. 60
Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109

L.R. MARCHE 3 aprile 2013, n. 5 (artt. 8 e 9, Allegato A) pag. 62
Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno

L.R. ABRUZZO 21 dicembre 2012, n. 66 (artt. 2 e 17) pag. 64
Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo

L.R. Lombardia 5-12-2008 n. 31 (ARTT. 116 e 117) pag. 67
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

L.R. CAMPANIA 20 giugno 2006, n. 13 (artt. 5, 6 e 7) pag. 69
Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni

L.R. MOLISE 27-5-2005 n. 24 (Artt. 8 e 9) pag. 72
Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi

L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 16 agosto 1999, n. 23 (art. 11) pag. 78
Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi

- L.R. TOSCANA 11 aprile 1995, n. 50 (ARTT. 12 E 13) pag. 80
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni
- L.R. BASILICATA 27 marzo 1995, n. 35 (art. 3 e allegato) pag. 83
Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi
- L.R. EMILIA ROMAGNA 2 settembre 1991, n. 24 (Artt. 12, 13 e 15) pag. 85
Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale
- L.R. LAZIO 16 dicembre 1988, n. 82 (artt. 4 e 5) pag. 90
Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al consumo, sul territorio della Regione Lazio
- L.R. VENETO 28 giugno 1988, n. 30 (Art. 8) pag. 92
Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

Testo a fronte



Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30

Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

**Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 come modificata
dalla proposta di legge n. 212/10[^]**

Febbraio 2017

<p align="center">Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30</p> <p>Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati</p>	<p align="center">Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 come modificata dalla proposta di legge n. 212/10[^]</p>
<p align="center">Art. 26 <i>Modalità di ricerca e raccolta.</i></p> <p>1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.</p> <p>2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.</p> <p>3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.</p> <p>4. È in ogni caso vietato:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;</p>	<p align="center">Art. 26 <i>Modalità di ricerca e raccolta</i></p> <p>1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.</p> <p>2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio di non più di due cani a ciò addestrati per ciascun cercatore, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.</p> <p>3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.</p> <p>4. È in ogni caso vietato:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;</p>

<p>c. la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo articolo 27.</p>	<p>c. la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo articolo 27.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Calendario di raccolta.</i></p> <p>1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre; b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo; c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo; d. Tuber aestivum: dal 1° giugno al 30 novembre; e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 31 dicembre; f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo; g. Tuber albidum: dal 10 gennaio al 30 aprile; h. Tuber macrosporum: dall'1 settembre al 31 dicembre; i. Tuber mesentericum: dall'1 settembre al 31 gennaio. 	<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Calendario di raccolta.</i></p> <p>1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre; b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo; c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo; d. Tuber aestivum: dal 15 aprile al 30 novembre; e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 15 aprile; f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo; g. Tuber albidum: dal 1 gennaio al 30 aprile; h. Tuber macrosporum: dall'1 settembre al 31 dicembre; i. Tuber mesentericum: dall'1 settembre al 31 marzo; l. Tuber bellonae o bellone: dal 01 settembre al 31 marzo;

m. Tuber oligospermum: dal 01 ottobre al 30 maggio.

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.

L.R. CALABRIA 26 novembre 2001, n. 30 ⁽¹⁾.**Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati ⁽²⁾**
⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2001, n. 104, supplemento straordinario n. 1.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, primo alinea, *L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il titolo originario era così formulato: «Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati.».

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 settembre 2003, n. 753*.

TITOLO I**Raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati ⁽⁴⁾****Art. 1**
Finalità.

1. Per il raggiungimento delle finalità generali dell'ambiente e della biodiversità e di prevenzione della salute pubblica la presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e regola la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla *legge 23 agosto 1993, n. 352*, "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dal *D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376*, "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" ⁽⁵⁾.

(4) Titolo aggiunto (comprendente gli articoli da 1 a 16 già presenti) dall'art. 1, comma 1, secondo alinea, *L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

(5) Comma così modificato dall'art. 2, *L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 2
Disposizioni e divieti.

1. Ai fini della salvaguardia dell'ambiente vigono le seguenti disposizioni:

a) è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse floristico, ecologico e monumentale ⁽⁶⁾;

b) nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli del presente titolo ⁽⁷⁾;

c) è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all'allegato A;

d) è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all'allegato B);

e) per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita Caesarea* allo stato di ovolo chiuso ⁽⁸⁾.

(6) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.*

(7) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.*

(8) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 3, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.*

Art. 3

Raccolta dei funghi.

1. È consentita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili e maturi il cui diametro della cappella abbia raggiunto le dimensioni minime di seguito specificate per ciascuna specie, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo del gruppo abbia raggiunto le dimensioni minime richieste:

- *Amanita caesarea* (Ovolo buono), cm 5 (cinque);
- *Boletus edulis* e relativo gruppo (Porcini), cm 4 (quattro);
- *Macrolepiota procera* e simili (Mazza di tamburo), cm 10 (dieci);
- *Agaricus campestris* e simili (Prataioli), cm 4 (quattro);
- *Russula virescens* e altre russule commestibili (Verdone, etc.), cm 4 (quattro);
- *Clitocybe geotropa* (Agarico geotropo), cm 4 (quattro);
- per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta, la dimensione minima è di cm 3 (tre).

Il regolamento attuativo, di cui all'articolo 36 potrà prevedere modifiche ed aggiunte al presente comma.

2. La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per comprovati scopi didattici e scientifici.

3. La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristiche-venatorie la raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

4. La raccolta è riservata ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni, in possesso di un documento di identità valido e dell'apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5-ter. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso della apposita tessera autorizzativa. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione ⁽⁹⁾.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Raccolta dei funghi. 1. È consentita la raccolta di funghi (corpi fruttiferi) maturi, individuati con provvedimento della Giunta regionale su proposta, per ciascuna specie, del Comitato di cui al successivo articolo 10.

2. È consentita la raccolta di funghi non commestibili solo per scopi didattici e scientifici.

3. La raccolta dei funghi è consentita entro il limite massimo previsto dall'articolo 4, comma 1 della legge 23 agosto 1993, n. 352. Tuttavia, la Regione, sentito il comitato di cui all'articolo 10 della presente legge, può prevedere una deroga fino a dieci chilogrammi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1° della citata legge n. 352/1993. Per coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il loro reddito, non vi sono vincoli quantitativi. Tale agevolazione si applica alle seguenti categorie:

- a) coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo;
- b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

4. La raccolta dei funghi è consentita solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agroturistiche venatorie la raccolta dei funghi è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

5. La raccolta è riservata ai possessori di apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5, comma 1 [Il presente comma, ai sensi dell'[art. 18, comma 6, L.R. 8 luglio 2002, n. 24](#), è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003].

6. Su segnalazione del Comitato tecnico di cui al seguente articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura dispone la sospensione della raccolta dei funghi nelle aree in cui si manifestino situazioni di rischio ambientale. In tal caso il divieto di raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.».

Art. 4

Modalità di raccolta.

1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

2. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.

3. È vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo).

4. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

5. È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui all'allegato D) alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre micologiche. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione ⁽¹⁰⁾.

(10) Comma aggiunto dall'[art. 5, L.R. 31 marzo 2009, n. 9](#).

Art. 5

Quantitativo di raccolta.

1. La raccolta è consentita entro il limite massimo giornaliero di 3 (tre) Kg di cui all'[articolo 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352](#), recante: «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» fatta eccezione per quelle specie che con un unico esemplare, o perché concresciuti in un solo cespo, superino tale limite.

2. Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai possessori di tessera professionale di cui al successivo articolo 5-ter.
3. Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all'articolo 5-ter, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg giornalieri.
4. Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo, per gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soci di cooperative agricolo-forestali, nei rispettivi terreni in cui hanno titolo, non vi sono vincoli quantitativi.
5. Ugualmente ai titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza limitazioni di quantità.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso della Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) articolo 5-ter della presente legge qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.
7. Su segnalazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura può stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. In tal caso il limite o divieto alla raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Tessera regionale di autorizzazione [Il presente articolo, ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 8 luglio 2002, n. 24, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003]. 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti titolari di diritti personali o reali di godimento sui terreni è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale prevista nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

- a) tessera professionale: rilasciata a coloro che hanno conseguito attestato di superamento di apposito corso, di cui al successivo comma 5; il costo della tessera è fissato in lire 50.000 annuali (euro 25,82). Ai possessori di tessera professionale è consentita la raccolta dei funghi a fini economici nei termini previsti dall'articolo 3, comma 2° della legge 23 agosto 1993, n. 352;
- b) tessera amatoriale: liberamente acquistabile presso i comuni e le Comunità montane; il costo della tessera con validità annuale è fissato in lire 20.000 (euro 10,329), ridotte del 50 per cento se rilasciata a giovani di età inferiore ai 18 anni;

c) tessera per raccolta a fini scientifici: rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici e privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studi e ricerche o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

2. Il possesso della tessera di cui al precedente comma 1 consente la raccolta nell'ambito del territorio regionale.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta con tessera professionale ed amatoriale, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a) il 25 per cento, dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto e per la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche;

b) il 25 per cento dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

c) il rimanente 50 per cento del montante alle province che li destinano ai comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.

4. La tessera professionale viene rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, su istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza a seguito della frequenza di un corso il cui esame finale è teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie e della flora fungina, nonché della normativa vigente in materia.

5. Le province, i comuni, le Comunità montane, le Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dell'ASL competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici il cui superamento è condizione necessaria per l'abilitazione alla titolarità della tessera professionale.».

Art. 5-bis

Divieti di raccolta e limitazioni.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a. nelle riserve naturali integrali;

b. nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;

c. in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.

2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.

3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione ambientale.

4. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione o vi sia pericolo per le popolazioni di piante e funghi.

5. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di un quinquennio ⁽¹²⁾.

(12) Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 5-ter

Permessi regionali di autorizzazione ⁽¹³⁾.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

a. tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso informativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici/00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni ⁽¹⁴⁾.

b. tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura

dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in euro 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo articolo 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo articolo 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36 ⁽¹⁵⁾.

c. tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica.

d. permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità, del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a. il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;

b. il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

c. il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza .

(13) Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 31 marzo 2009, n. 9, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(14) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 1, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(15) Lettera così modificata dall'art. 33, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

Art. 6

Associazioni micologiche - Albo regionale.

1. È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.

2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo le norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.

3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:

a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;

b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;

- c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;
 - d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta) ⁽¹⁶⁾;
 - e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione ⁽¹⁷⁾;
 - f) adesione ad organismi micologici nazionali ⁽¹⁸⁾.
4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.
5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.
6. Le associazioni cooperano con le province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.

(16) Lettera aggiunta dall'art. 8, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

(17) Lettera aggiunta dall'art. 8, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

(18) Lettera aggiunta dall'art. 8, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 7

Commercializzazione dei funghi.

1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:
- a) suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;
 - b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;
 - c) disposti in singolo strato e non pressati;
 - d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;
 - e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.
2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'*allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376* e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Regolamento

concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» o appartenenti alle specie indicate nell'allegato C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento attuativo, di cui all'articolo 36 ⁽¹⁹⁾.

3. La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest'ultima viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo articolo 12 ⁽²⁰⁾.

4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell'Ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:

- a) la generalità e la residenza del venditore;
- b) la specie e la quantità posta in vendita;
- c) la data di scadenza del prodotto correttamente conservato.

5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato Micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio ⁽²¹⁾.

6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione, comunque, della forma itinerante ⁽²²⁾.

7. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti ⁽²³⁾.

(19) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui *allegato 1 del D.P.R. n. 14* luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del sopra citato *D.P.R. n. 376/1995*.».

(20) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «3. La vendita dei funghi freschi spontanei raccolti dai possessori di tessera professionale è soggetta alla normativa di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376. Ai possessori di tessera amatoriale non è consentita la commercializzazione dei funghi raccolti.».

(21) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

(22) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

(23) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 8

Preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi negli esercizi pubblici.

1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di preparazione e somministrazione dei medesimi devono utilizzare esclusivamente le specie indicate negli allegati del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni o appartenenti alle specie commercializzabili allo stato fresco indicate nell'allegato C) della presente legge.

2. I titolari degli esercizi di cui al precedente comma, che utilizzano prodotti non confezionati all'origine, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3 o, in mancanza, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, ovvero utilizzare esclusivamente prodotti certificati da un micologo di cui al D.M. 686/1996 ⁽²⁴⁾.

(24) Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Divieti di raccolta. 1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;

c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.

2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.

3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico.».

Art. 9
Limitazioni.

[1. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione.

2. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.

3. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo steso terreno prima di un quinquennio] ⁽²⁵⁾.

(25) Articolo abrogato dall'art. 11, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 10
Comitato tecnico.

1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.

2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla [legge 23 agosto 1993 n. 352](#) e del [D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376](#).

3. Il Comitato tecnico è composto da:

- a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'agricoltura;
- b) [un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alle foreste] ⁽²⁶⁾;
- c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'ambiente;
- d) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;
- e) [un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale] ⁽²⁷⁾;
- f) un rappresentante dell'Orto botanico dell'università;

g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;

i) il Presidente dell'UNCCEM o suo delegato;

j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali; funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura;

k) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale ⁽²⁸⁾.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.

(26) Lettera abrogata dall'art. 33, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

(27) Lettera abrogata dall'art. 31, comma 2, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(28) Lettera aggiunta dall'art. 33, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

Art. 11

Ricerca scientifica e corsi di formazione.

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l'acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.

2. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina, anche in riferimento all'art. 10 della legge n. 352/1993 ⁽²⁹⁾.

(29) Comma così modificato dall'art. 12, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 12*Ispettorati Micologici.*

1. Ciascuna Azienda Sanitaria, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico e dotato di un proprio organico, costituito da personale dipendente in possesso della qualifica di tecnico della prevenzione e da personale in possesso dell'attestato di micologo, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686, di cui almeno 1 (uno) munito di una delle seguenti lauree: medicina e chirurgia; chimica; scienze agrarie e forestali; scienze biologiche; scienze naturali; scienze e tecnologie alimentari; scienze farmaceutiche.

2. I compiti dell'Ispettorato Micologico, da estrinsecarsi con continuità al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica, sono i seguenti:

a. interventi di educazione e sensibilizzazione rivolti a gruppi di popolazione per la prevenzione delle intossicazioni;

b. organizzazione dei corsi per la preparazione finalizzata al conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10;

c. svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;

d. rilascio della certificazione di commestibilità di cui all'articolo 7, comma 4;

e. consulenza gratuita sulla commestibilità dei funghi raccolti dai privati cittadini e destinati al consumo diretto;

f. vigilanza e controllo dei funghi, dal momento della raccolta, alla commercializzazione e vendita al dettaglio, alle lavorazioni varie, alla somministrazione presso pubblici esercizi;

g. consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere pubbliche e private e per i medici di Medicina Generale;

h. servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera professionale.

3. Al rilascio dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3, provvede apposita commissione esaminatrice nominata dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e formata da:

- due micologi segnalati dall'Ispettorato Micologico dell'Azienda Sanitaria, di cui uno con funzioni di presidente che abbia competenze in materia di micotossicologia;

- un tecnico della Prevenzione in servizio presso il SIAN dell'Azienda Sanitaria, su segnalazione del rispettivo Responsabile;

- un dipendente dell'Azienda Sanitaria con qualifica amministrativa, su segnalazione del Responsabile del SIAN, con funzioni di segretario.

4. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi e, comunque, solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'Azienda Sanitaria ⁽³⁰⁾.

(30) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Ispettorati micologici. 1. Ciascuna ASL, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico, avvalendosi di proprio personale con adeguata formazione in uricotossicologia.

2. Il personale di cui al comma precedente deve preferibilmente essere in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanità 29 gennaio 1996, n. 686, ovvero aver superato apposito corso di formazione.

3. I compiti dell'Ispettorato micologico tramite i centri di controllo sono prevalentemente i seguenti:

1) servizio di controllo micologico dei funghi raccolti;

2) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera professionale;

3) servizio di controllo dei funghi spontanei conservati che vengono commercializzati.».

Art. 13 *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia

urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia provinciale ⁽³¹⁾.

2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall'articolo 138 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 19 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.

(31) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Nuclei antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, ai Vigili sanitari delle ASL, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali.».

Art. 14 *Sanzioni.*

1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.

2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'*articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30* si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'*articolo 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993*.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella *legge 24 novembre 1981, n. 689*, recante: «Modifiche al sistema penale».

4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* recante: «Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*», ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.
6. Ai sensi di quanto previsto dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.
7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.
8. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'[articolo 18 della legge n. 689 del 1981](#).
9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell'articolo 14, deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto mediante infossamento.
10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituito capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge.
11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato ⁽³²⁾.

(32) Articolo così sostituito dall'[art. 14, L.R. 31 marzo 2009, n. 9](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Sanzioni [Il presente articolo, ai sensi dell'[art. 18, comma 6, L.R. 8 luglio 2002, n. 24](#), è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003]. 1. La violazione delle norme recate dalla presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di lire 100.000 (pari ad Euro 51,64) ad un massimo di lire 1.000.000 (pari ad Euro 516,46) e la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva.

2. La sanzione è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 10.

3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituendo capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge e di cui al successivo articolo 15.

4. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.».

Art. 15

Norma finanziaria.

[1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede per lire 100.000.000 (euro 51,646) per l'anno 2001 con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo corrente per far fronte agli oneri derivati da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità di Bilancio per L. 100.000.000 (euro 51.646) è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 5112114 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione "Spesa per la difesa del patrimonio floristico e regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000 (euro 51.646)] ⁽³³⁾.

(33) Articolo abrogato dall'art. 15, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 16

Norma finale.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) e al [D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#).

[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria] ⁽³⁴⁾.

[È fatto obbligo e chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria] ⁽³⁵⁾.

(34) Capoverso abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

(35) Capoverso abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

TITOLO II

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati ⁽³⁶⁾

Art. 17

Finalità.

1. La Regione Calabria, in adempimento a quanto previsto dalla [legge 16 dicembre 1985, n. 752](#), recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la raccolta, la coltivazione, ed il commercio dei tartufi, promuovendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno ⁽³⁷⁾.

(36) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

(37) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 18

Tartufi destinati al consumo da freschi.

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie indicate nell'[articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) e successive modificazioni, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altra specie.

2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'[allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752](#).

3. L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista, in base all'[allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico, eseguito a cura di apposita Commissione nominata dal Comitato tecnico di cui all'articolo 10 o di laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta regionale può stipulare apposita convenzione.

4. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Micologiche iscritte all'albo

regionale di cui all'articolo 6, nonché dei soggetti indicati al precedente comma 3, può promuovere iniziative per l'individuazione delle aree tartufigene della Calabria e la ricerca finalizzata ad individuare le specie di tartufi presenti nella Regione ⁽³⁸⁾.

(38) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 19

Disciplina della raccolta.

1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto dei principi del presente titolo, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all'articolo 22.
2. Agli effetti del presente titolo i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.
3. Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 752/85, nelle tartufaie coltivate ed in quelle controllate compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.
4. Le tabelle di cm. 20x30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno metri 2,50 di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra, dovrà specificare quanto segue: «Raccolta di tartufi riservata».
5. Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.
6. Nei terreni o nelle aziende soggetti ad attività faunistico-venatoria e agroturistico venatorie l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio ⁽³⁹⁾.

(39) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 20

Tartufaie controllate.

1. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorrizate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

2. Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, nonché di tutela dell'ecosistema nel suo complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche ecologiche della tartufaia:

a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;

c) eliminazione della vegetazione infestante;

d) sarchiature superficiali dell'area coltivata. Dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;

e) sfoltimento dei polloni sulle ceppale e, se in presenza di vegetazione eccessivamente fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;

f) irrigazioni e pacciamature;

g) adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema tartufigeno.

3. È considerata operazione di incremento di tartufaia naturale, l'inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorrizate, nella tartufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato ⁽⁴⁰⁾.

(40) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 21

Tartufaie coltivate.

1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianto ex-novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in numero non inferiore a 100 piante/ha.

2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti ⁽⁴¹⁾.

(41) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 22

Raccolta riservata.

1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:

A. Il richiedente inoltra alla Comunità montana competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a. mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;

b. documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c. relazione tecnica comprendente:

- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata.

B. La Comunità montana effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della

domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa Comunità autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.

C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a. dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b. attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizzate con le specie indicate.

D. La Comunità montana verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.

2. La Comunità montana per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici del dipartimento agricoltura ex ARSSA. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.

3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.

4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 34 della presente legge, comma 1 lettera e) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dalla Comunità montana entro il termine da questi stabilito.

5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza la Comunità montana a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.

6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l'area con la prevista tabellatura.

7. I richiedenti residenti in comuni non ricadenti nel territorio di Comunità Montane, per le pratiche tecnico-amministrative del presente articolo e di quelli successivi, possono fare capo alle strutture della Comunità montana più vicina

⁽⁴²⁾.

(42) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.*

Art. 23

Consorzi volontari.

1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartufigola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartufigicoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufigaie.

2. Al fine di garantire l'organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all'interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri, aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell'area effettivamente oggetto d'intervento. Nel caso di contiguità dei fondi consorziati la tabellazione può essere limitata alla periferia dell'intera area.

3. La Comunità montana approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure di cui all'articolo 22 ⁽⁴³⁾.

(43) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.*

Art. 24

Idoneità ed autorizzazione alla raccolta.

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccogliitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità montana competente per territorio.

2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Comunità montana e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.

3. La Commissione è composta da:

- un rappresentante della Comunità montana che la presiede;
- un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;

- un rappresentante della Regione indicato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;

- un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

- un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 6;

- un rappresentante delle associazioni dei raccoglitori riconosciute, se esistenti.

4. Un dipendente della Comunità montana svolge le funzioni di segretario della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00).

6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

7. L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.

8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁴⁴⁾.

(44) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 25

Tesserino di idoneità.

1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede alla Comunità montana di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.

2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo articolo 32.

3. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.
4. Presso la Comunità montana competente per territorio è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.
5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti ⁽⁴⁵⁾.

(45) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 26

Modalità di ricerca e raccolta.

1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.
2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.
4. È in ogni caso vietato:
 - a. la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
 - b. la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;
 - c. la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo articolo 27 ⁽⁴⁶⁾.

(46) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 27*Calendario di raccolta.*

1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:

- a. *Tuber magnatum*: dal 10 settembre al 31 dicembre;
- b. *Tuber melanosporum*: dal 15 novembre al 15 marzo;
- c. *Tuber brumale*, var, *moschatum*: dal 15 novembre al 15 marzo;
- d. *Tuber aestivum*: dal 1° giugno al 30 novembre;
- e. *Tuber uncinatum*: dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- f. *Tuber brumale*: dal 1° gennaio al 15 marzo;
- g. *Tuber albidum*: dal 10 gennaio al 30 aprile;
- h. *Tuber macrosporum*: dall'1 settembre al 31 dicembre;
- i. *Tuber mesentericum*: dall'1 settembre al 31 gennaio.

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata ⁽⁴⁷⁾.

(47) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 28

Vendita di tartufi freschi.

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.
2. I tartufi interi devono essere venduti separati dai tartufi spezzati.
3. I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.
4. Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensioni inferiore.
5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome scientifico e quello italiano, se previsto, di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'*allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*, nonché la zona geografica di raccolta ⁽⁴⁸⁾.

(48) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 29

Lavorazione dei tartufi.

1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e successiva vendita, può essere effettuata:
 - a. dalle ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'*allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*;
 - b. dai consorzi di cui al precedente articolo 23;
 - c. da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
2. I tartufi conservati, così come classificati nell'*allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*, sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la data di

confezione, il termine minimo di conservazione, la località in cui ha sede lo stabilimento, il nome scientifico e italiano, se previsto, del tartufo secondo la denominazione indicata nell'*allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*, la località di provenienza, la classifica ed il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati», quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

3. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica in materia di produzione e di vendita delle sostanze alimentari ⁽⁴⁹⁾.

(49) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 30

Conservazione dei tartufi.

1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell'etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120° centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti ⁽⁵⁰⁾.

(50) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 31

Commercializzazione dei tartufi lavorati e conservati.

1. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'*allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a. liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nei Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nei Tuber magnatum, aestivuni, uncinatum e me-sentericum;

b. profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

- c. assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
- d. esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell'etichetta.

3. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5% ⁽⁵¹⁾.

(51) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 32

Importo relativo all'abilitazione.

1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.
2. L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.
3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:
 - a. il 60% alle Comunità Montane in rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'articolo 25 comma 5;
 - b. il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5-ter, comma 3 ⁽⁵²⁾.

(52) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 33

Vigilanza.

1. Per la vigilanza sull'applicazione del presente titolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione ⁽⁵³⁾.

(53) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 34
Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:

a. per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19 comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);

b. per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);

c. per la violazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma 1, 21 comma 2, e 22 comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

2. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00) con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni ⁽⁵⁴⁾.

(54) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 35*Norma finale.*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo valgono le disposizioni di cui alla [legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) e successive modificazioni ed integrazioni ⁽⁵⁵⁾.

(55) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'[art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9](#).

TITOLO III**Disposizioni finali** ⁽⁵⁶⁾**Art. 36***Regolamento attuativo.*

1. Per una più incisiva applicazione della presente legge, al fine di garantire omogenee procedure e per le necessarie disposizioni dettagliate, la Regione, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10 della presente legge, potrà emanare, entro 6 mesi, apposito regolamento ⁽⁵⁷⁾.

(56) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 36 e 37), è stato aggiunto dall'[art. 17, L.R. 31 marzo 2009, n. 9](#).

(57) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 36 e 37, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'[art. 17, L.R. 31 marzo 2009, n. 9](#).

Art. 37*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 178.382,26 si provvede con la disponibilità esistente al capitolo 22040830 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009 ⁽⁵⁸⁾.

(58) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 36 e 37, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'[art. 17, L.R. 31 marzo 2009, n. 9](#).

Allegato A)

Specie protette ai sensi dell'art. 2

- Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteriduni Aquilinum ed Equisetum sp;
- Gimnosperme: Taxus baccata, Pinus Leucodermis;
- Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;
- Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia, tutte le specie; Thalictum calabricum;
- Famiglia Grassulacee: Sempervivum tectorum;
- Famiglia Saxifiragacee: Saxifraga, tutte le specie crassulente;
- Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus;
- Famiglia Primulacee: Primula palinuri; Soldanella, tutte le specie;
- Famiglia Gentinacee: Gentiana, tutte le specie; Gentianella crispata;
- Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie;
- Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;
- Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie;
- Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;
- Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie; Fritillaria, tutte le specie;
- Famiglia Amarillidacee: Pancratium maritimum; Sternbergia, tutte le specie; Galanthus nivalis; narcissus, tutte le specie;
- Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia.

Allegato B)

Biotipi protetti ai sensi dell'art. 2

- 1) Valle del fiume Argentino;

- 2) Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e la strada SS. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non attualmente in coltura sia demaniali, sia private;
- 3) Valle fiume Rosa (comuni S. Donato di Ninea e San Sosti);
- 4) Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt. (Lago dei due uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghicello, Pantano della Criumenta);
- 5) Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);
- 6) Stazioni di Woodwardia;
- 7) Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da elenco seguente:
 - 1) Bosco Gariglione;
 - 2) Foresta di Basilicò-Gambarie;
 - 3) Foresta del Timpone della Carcara;
 - 4) Bosco al Corvo;
 - 5) Bosco di Arnocampo;
 - 6) Pineta di Cupone;
 - 7) Bosco di Santa Maria;
 - 8) Monte Pollino;
 - 9) Bosco Fallistro;
 - 10) Alto Aspromonte;
 - 11) Isola di Cirella;
 - 12) Isola di Dino;
 - 13) Monti di Orsomarso e Verbicaro;
 - 14) Foce del Neto.

Allegato C) ⁽⁵⁹⁾

Elenco specie fungine commercializzabili per la Calabria

L'elenco delle specie fungine (funghi epigei maturi) di cui è consentita la raccolta e la commercializzazione, allo stato fresco nella Regione Calabria, ad integrazione delle specie fungine indicate nell'*Allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376*, è il seguente (le specie evidenziate sono state recentemente aggiunte):

- Albatrellus pes-carprae
- Boletus subappendiculatus
- Fistulina epatica
- Grifola frondosa
- Hydnum rufescens
- Hygrophorus hypothejus
- Hygrophorus marzuolus
- Hygrophorus pudorinus
- Hygrophorus russula
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius sanguifluus
- Lactarius semisanguifluus
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius vinosus (=Lactarius sanguifluus var. violaceus)
- Laetiporus sulphureus
- Lyophyllum conglobatum
- Pisolitus arhizus
- Pleurotus ferulae
- Russula aurea
- Russula virescens
- Russula cyanoxantha

- Russula delica
 - Russula chloroides
 - Russula vesca
 - Ramaria botrytis
 - Suillus bellini
 - Tricholoma acerbum
 - Tricholoma populinum
 - Tricholoma stans
-

(59) Allegato aggiunto dall'art. 18, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Allegato D) ⁽⁶⁰⁾

Specie protette ai sensi dell'art. 4, comma 5

Amanita caesarea forma alba

Amanita cocolla

Boletus dupainii

Boletus edulis var. citrinus

Boletus satanas

Lactarius mairei

Phaeolepiota aurea

Pulveroboletus hemichrysus.

(60) Allegato aggiunto dall'art. 18, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Legge 16 dicembre 1985, n. 752 ⁽¹⁾.**Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1985, n. 300.

1. Le regioni, in attuazione dell'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*, nonché del disposto di cui agli *articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

È fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla *legge 30 aprile 1962, n. 283*, e relativo regolamento di esecuzione.

2. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) *Tuber brumale var. moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato ⁽²⁾;
- 6) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) *Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

(2) Numero così sostituito dall'*art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162* (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

3. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate *ex novo*.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli *articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766* , e 9 del *regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332* .

4. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

5. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

È in ogni caso vietato:

a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

6. Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

1) *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

- 2) *Tuber melanosporum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 3) *Tuber brumale* var. *moschatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 4) *Tuber aestivum*, dal 1° maggio al 30 novembre;
- 5) *Tuber uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre ⁽³⁾;
- 6) *Tuber brumale*, dal 1° gennaio al 15 marzo;
- 7) *Tuber albidum* o *Borchii*, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- 8) *Tuber macrosporum*, dal 1° settembre al 31 dicembre;
- 9) *Tuber mesentericum*, dal 1° settembre al 31 gennaio.

Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.

È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

(3) Numero così modificato dall'*art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162* (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

7. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

8. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;

2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;

3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

9. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

10. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

11. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

12. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

13. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *uncinatum*, *mesentericum* ⁽⁴⁾;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162* (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

14. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.

15. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) , e prestare giuramento davanti al prefetto.

16. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

17. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'[articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#) , per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

18. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;

d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

e) la raccolta di tartufi immaturi;

f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;

g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;

i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

19. Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

20. La [legge 17 luglio 1970, n. 568](#) , è abrogata.

Allegato 1

Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili

1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

2) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rossegianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

3) *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

4) *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzео, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

5) *Tuber uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno.

Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole.

Matura da settembre a novembre ⁽⁵⁾.

6) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolato più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

7) *Tuber Borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramosse.

Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.

Matura da metà gennaio a metà aprile.

8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio.

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi pedunculati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.

Matura da agosto ad ottobre.

9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana un debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

(5) Numero così sostituito dall'*art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162* (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

Allegato 2

Classificazione dei tartufi conservati

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Super extra (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt. Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero	Interi, rotondegianti regolari, di colore uniforme
	<i>Tuber moschatum</i> De Ferry Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	Interi, rotondegianti regolari, di colore uniforme
	<i>Tuber magnatum</i> Pico Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso di rosso	Interi, senza rotture o scalfitture
Extra (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt. Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro	Interi, ma leggermente irregolari
	<i>Tuber moschatum</i> De Ferry Tartufi maturi, polpa più o meno scura	Interi, ma leggermente irregolari
	<i>Tuber magnatum</i> Pico Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno	Interi, senza rotture o scalfitture

	chiaro	
Prima scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	Interi, ma irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	Interi, ma irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro	Interi
Seconda scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Polpa più o meno soda di colore grigio scuro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o sclafiti
	Tuber brumale Vitt. e tuber moschatum De Ferry Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o sclafiti
	Tuber magnatum Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi, irregolari e un poco scortecciati o sclafiti
Terza scelta (lavati o pelati)	Tuber mesentericum Vitt. tuber Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.	Interi
Pezzi di tartufo	Tuber melanosporum Vitt. tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3% in peso di altre specie ammesse
Tritume di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber aestivum Vitt. tuber uncinatum Chatin, tuber anacrosorum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8 in peso di altre specie ammesse
Pelatura di tartufi	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber uncinatum Chatin, tuber anacrosorum Vitt.	Bucce di tartufo con massimo del 30% in peso di tritume e il 5% di altre specie

(6) Così modificato dall'[art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162](#) (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

(7) Così modificato dall'[art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162](#) (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

(8) Così modificato dall'[art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162](#) (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

L.R. UMBRIA 9 aprile 2015, n. 12 (ARTT. 102 E 110)**Testo unico in materia di agricoltura.****Articolo 102** *Tartufaie controllate.*

1. Con il termine tartufaia controllata si intende quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi e la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i tre ettari, elevabile a quindici ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, comunque tra loro confinanti.

2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.

3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie. La presenza diffusa è accertata dalla commissione di cui all'articolo 104 mediante controlli a campione effettuati durante il periodo della raccolta, **utilizzando il cane addestrato allo scopo.**

Articolo 110 *Ricerca e raccolta dei tartufi.*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente **periodo**:

a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone;

e) dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporium Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.

3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole.

5. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella ⁽¹⁵⁾:

mese	giorno	sorge	tramonta
Gennaio	1-14	7,40	16,47
	15-31	7,38	17,01
Febbraio	1-14	7,25	17,22
	15-28	7,09	17,40
Marzo	1-14	6,48	17,58
	15-31	6,25	18,14
Aprile	1-14	5,56	18,33
	15-30	5,33	18,48
Maggio	1-14	5,09	19,06
	15-31	4,52	19,21
Giugno	1-14	4,39	19,36
	15-30	4,36	19,45
Luglio	1-14	4,39	19,47
	15-31	4,48	19,42
Agosto	1-14	5,04	19,28
	15-31	5,18	19,10
Settembre	1-14	5,36	18,44
	15-30	5,50	18,20
Ottobre	1-14	6,07	17,52
	15-31	6,23	17,29
Novembre	1-14	6,43	17,04
	15-30	7,00	16,49
Dicembre	1-14	7,19	16,39
	15-31	7,32	16,38

6. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

7. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

8. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 108.

9. Il cane da ricerca di tartufi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

10. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle unioni di comuni, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.

11. L'unione di comuni, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta dandone adeguata pubblicità. Tali limitazioni o sospensioni possono riguardare anche singole specie di tartufo o singoli territori.

(15) La tabella che segue è stata così sostituito con errata corrige pubblicata nel B.U. 29 aprile 2015, n. 24.

L.R. PUGLIA 23 marzo 2015, n. 8 ⁽¹⁾.

Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della [legge 16 dicembre 1985, n. 752](#), come modificata dalla [legge 17 maggio 1991, n. 162](#) e della [legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109](#).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 27 marzo 2015, n. 43.

Art. 14 *Modalità di ricerca e raccolta.*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa e il terreno deve essere livellato a regola d'arte.
2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "venghella" o dello "zappetto", aventi la lama di lunghezza non superiore a 15 cm e larghezza in punta non superiore a 8 cm, ed è limitata alle specie commestibili.
3. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del/i cane/i e deve essere limitato al punto in cui il/i cane/i lo abbia/no iniziato.
4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
6. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del/i cane/i a ciò addestrato/i.
7. **È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca dei tartufi** muniti di tesserino sanitario, in regola con i trattamenti vaccinali e antiparassitari certificati e iscritti all'anagrafe canina.
8. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera e individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilo per il tartufo bianco pregiato (*T. magnatum*) e due chilogrammi per le rimanenti specie. Il superamento di tali limiti è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo tartufo raccolto nella giornata.
9. Nelle tartufaie controllate o coltivate non è posto alcun limite di raccolta.

10. L'esercizio della ricerca e raccolta effettuate in forma associata, oppure dal singolo proprietario o da altri aventi diritto, su boschi o terreni incolti di loro proprietà, comporta l'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 15 *Calendario di raccolta.*

1. Il calendario annuale per la raccolta dei tartufi nella regione Puglia è articolato come di seguito indicato:

- a) *Tuber magnatum* dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- b) *Tuber melanosporum* dal 15 novembre al 15 marzo;
- c) *Tuber brumale* var. *moschatum* dal 15 novembre al 15 marzo;
- d) *Tuber aestivum* dal 1° maggio al 30 novembre;
- e) *Tuber uncinatum* dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- f) *Tuber brumale* var. *brumale* dal 1° gennaio al 15 marzo;
- g) *Tuber borchii* dal 15 gennaio al 30 aprile;
- h) *Tuber macrosporum* dal 1° settembre al 31 dicembre;
- i) *Tuber mesentericum* dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. In presenza di particolari situazioni climatiche la Regione, sentiti gli enti competenti di cui all'articolo 8, può stabilire variazioni ai periodi indicati al comma 1, sulla scorta di valutazioni tecniche contingenti, con validità limitata all'anno in cui viene assunta la decisione, purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie.

3. Le variazioni al calendario di ricerca e raccolta, che comunque non possono mai anticipare l'apertura, sono deliberate dalla Giunta regionale sentiti gli enti competenti.

4. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la massima diffusione e pubblicità.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

L.R. MARCHE 3 aprile 2013, n. 5 ⁽¹⁾ (artt. 8 e 9, Allegato A).**Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno.**

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 11 aprile 2013, n. 24.

Art. 8*Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi.*

1. La cerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate dal raccoglitore abilitato con l'ausilio **di uno o due cani**.

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "vanghetto" o "vanghella", entrambi di lunghezza compresa tra cinquanta e centoventi centimetri, e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall' [art. 39, comma 1, L.R. 4 dicembre 2014, n. 33](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 45, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 9 *Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi.*

1. La cerca e la raccolta dei tartufi, anche per i proprietari e conduttori di tartufaie controllate, sono consentite esclusivamente nei periodi indicati nella tabella [allegata](#) alla presente legge ⁽⁴⁾.

2. In presenza di condizioni che possono alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, gli enti competenti, sentite le categorie interessate e previo parere del Centro sperimentale di tartuficoltura, che potrà avvalersi della collaborazione del Servizio fitosanitario regionale, possono apportare variazioni ai periodi stabiliti ai sensi del comma 1 o vietare la cerca e la raccolta.

Alle variazioni o ai divieti è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.

3. Con le variazioni non possono essere anticipate le date di inizio della cerca e della raccolta dei tartufi.

(4) Comma così modificato dall' [art. 39, comma 2, L.R. 4 dicembre 2014, n. 33](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 45, comma 1, della medesima legge](#)).

Allegato A Tabella

La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna);
- dal 1° dicembre al 15 marzo e, limitatamente ai territori dei comuni confinanti con la regione Abruzzo, dal 15 novembre al 15 marzo: *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);
- dal 1° gennaio al 15 marzo: *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1° ottobre al 31 dicembre: *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: *Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno ⁽⁹⁾;
- dal 1° gennaio al 15 marzo: *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- dal 15 gennaio al 15 aprile: *Tuber Borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 gennaio: *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli) ⁽¹⁰⁾.

(9) Punto così modificato dall'*art. 18, comma 2, L.R. 29 novembre 2013, n. 44*.

(10) Alinea così sostituito dall' *art. 39, comma 3, L.R. 4 dicembre 2014, n. 33*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «- dal 1° ottobre al 31 gennaio: *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).».

L.R. ABRUZZO 21 dicembre 2012, n. 66 ⁽¹⁾ (artt. 2 e 17).**Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 94, speciale

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 maggio 2013, n. 381](#) e la [Delib.G.R. 5 maggio 2014, n. 330](#).

Articolo 2*Tartufi - Elencazione specie - Calendario raccolta.*

1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:

- a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1° ottobre al 15 gennaio;
- b) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
- c) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;
- d) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile. Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo ad eccezione dei comuni individuati con apposita delibera di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio;
- e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;
- f) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;
- g) Tartufo d'estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura è posticipata al 1° giugno e la chiusura al 15 settembre;
- h) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var uncinatum Chatin), dal 1° ottobre al 15 marzo;
- i) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1° ottobre al 31 gennaio ⁽³⁾.

2. Nelle zone di produzione del tartufo bianco (Tuber magnatum), individuate dall'[articolo 10](#), comma 2, lett. a), è vietata la raccolta di qualsiasi altra specie dal 1 gennaio al 15 febbraio, fatta eccezione per il tartufo bianchetto o marzuolo.

3. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate, sono riportate nell'[allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e successive modifiche.

(3) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 12, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era formulato: "1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo: a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1 ottobre al 31 dicembre; b) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto solvo quanto previsto all'*articolo 17*, comma 3; c) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 dicembre; d) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile; e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo; f) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo; g) Tartufo d'estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 15 maggio al 31 agosto e dal 1 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'*articolo 17*, l'apertura è posticipata al 1 giugno; h) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var. uncinatum Chatin), dal 1 ottobre al 15 marzo; i) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 gennaio."

Articolo 17

Modalità per la raccolta dei tartufi.

1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccogliatore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta può condurre **al massimo due cani**.
2. Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15 centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.
3. Nei comuni della Provincia dell'Aquila, in alternativa al vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, è concesso l'utilizzo di uno zappetto rotondeggiante di lunghezza non superiore a 15 centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un manico inamovibile non superiore a 50 centimetri. ⁽⁸⁾.
- 3-bis. È vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3 staffe o appendici varie ⁽⁸⁾.
4. La Regione Abruzzo non riconosce gli eventuali danni, ove accertati, ai terreni ricadenti nel territorio dei comuni in cui è permesso l'utilizzo dello zappetto per la ricerca e la raccolta dei tartufi.
5. È fatto divieto dell'uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco (Tuber Magnatum).

(8) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3 per effetto dell' [art. 4, comma 1, L.R. 8 ottobre 2015, n. 27](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 12, comma 1](#), della medesima legge). Il testo del comma sostituito era il seguente: "3. Nei comuni di: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvechio Calvisio, Collepietro, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Acciano, Castel di Ieri, Castelvechio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio né Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito è autorizzata la raccolta del tartufo nero pregiato dal 16 dicembre al 15 marzo anche con l'utilizzo dello zappetto. Lo zappetto deve avere punta rotondeggiante, di dimensioni massime di centimetri 3 di larghezza per centimetri 12 di altezza, con manico inamovibile di lunghezza non superiore a centimetri 50.". L'originario comma 3 era stato modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 27 dicembre 2013, n. 58](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, della medesima legge).

L.R. Lombardia 5-12-2008 n. 31 (ARTT. 116 e 117).**Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.****Art. 116***Modalità di raccolta dei tartufi e divieti.*

1. Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'*articolo 2 della legge 752/1985*.

2. La ricerca deve essere effettuata **con l'ausilio di non più di due cani appositamente addestrati**; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza, deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato ⁽³⁵²⁾.

3. È fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi.

4. Sono vietate:

a) la raccolta dei tartufi immaturi e di quelli non compresi nell'elenco delle specie ammesse al commercio ⁽³⁵³⁾;

b) nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

(352) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), numero 1), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(353) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera q), numero 2), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

Art. 117*Calendari di raccolta.*

1. Fermi restando le limitazioni particolari e i divieti di raccolta di cui agli articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta dei tartufi specificano i limiti e le modalità di raccolta dei tartufi nel corso dell'anno solare, indicando quantità e periodi di raccolta per le diverse specie e per le diverse località del territorio regionale, nonché qualsiasi altra limitazione ritenuta necessaria sulla base dell'andamento stagionale e delle esigenze di tutela ambientale.

2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, predispone, anche sulla base delle proposte di cui al comma 3, e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a cui sono allegati cartografie in scala adeguata delle diverse zone nelle quali sono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la documentazione descrittiva ritenuta necessaria.

3. La provincia di Sondrio e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano le proposte per il territorio di loro competenza, corredate di adeguata documentazione contenente le relative motivazioni tecniche e socio-economiche e le trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. ⁽³⁵⁵⁾

4. I calendari sono pubblicati sul BURL ed esposti negli albi pretori dei comuni ⁽³⁵⁶⁾.

⁽³⁵⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera f), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

⁽³⁵⁶⁾ Il calendario di raccolta dei tartufi è stato approvato:

- per la stagione 2009-2010 con *D. Dirig. reg. 17 marzo 2009, n. 2566*;
- per la stagione 2010-2011 con *D. Dirig. reg. 8 aprile 2010, n. 3490*;
- per la stagione 2011-2012 con *D. Dirig. reg. 17 giugno 2011, n. 5496*;
- per la stagione 2012-2013 con *D. Dirig. reg. 9 marzo 2012, n. 1957*;
- per la stagione 2013-2014 con *D. Dirig. reg. 22 febbraio 2013, n. 1485*;
- per la stagione 2014-2015 con *D. Dirig. reg. 26 marzo 2014, n. 2607*;
- per la stagione 2015-2016 con *D. Dirig. reg. 20 marzo 2015, n. 2178*;
- per la stagione 2016-2017 con *D. Dirig. reg. 14 marzo 2016, n. 1775*.

L.R. CAMPANIA 20 giugno 2006, n. 13⁽¹⁾ (artt. 5, 6 e 7).**Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 3 luglio 2006, n. 29.

(2) Ai sensi dell'*art. 16, comma 2, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1*, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, gli atti e i provvedimenti di cui alla presente legge continuano ad essere soggetti alle tasse di concessione regionale, di rilascio e annuali.

Art. 5*Ambiti di raccolta dei tartufi.*

1. La Giunta regionale provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad identificare e delimitare, con apposita cartografia, le zone geografiche di raccolta dei tartufi, sentite le province, le comunità montane interessate, gli istituti universitari competenti in materia e le associazioni micologiche maggiormente rappresentative a livello regionale, con il concorso degli organi tecnici del corpo forestale dello Stato.

2. In attuazione di quanto disposto all'*articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766*, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti, secondo le modalità previste dal piano di assestamento forestale approvato dalla Giunta regionale.

3. Se i comuni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendono concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti presentano all'ente di competenza territoriale un piano di conservazione delle tartufaie da sottoporre al preventivo parere della commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8.

4. **Nelle aziende faunistico-venatorie e turistico-venatorie**, istituite ai sensi della *legge regionale 10 aprile 1996, n. 8* e **negli agriturismi**, l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita, secondo le modalità di cui all'articolo 6, con l'ausilio di **un solo cane per cercatore**, esclusivamente nei periodi in cui la caccia è vietata.

Art. 6*Modalità di ricerca e raccolta.*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, **non** può utilizzare contemporaneamente **più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi**. È fatto obbligo esibire gli estremi di identificazione dei cani da

tartufo e relativa iscrizione all'anagrafe canina regionale, come previsto dalla normativa vigente ⁽⁴⁾.

3. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l'ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe.

4. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa.

5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi, elevabile a un massimo di quattro chilogrammi se il ricercatore aderisce ai consorzi volontari previsti dall'articolo 3, comma 7, ovvero è titolare di azienda agricola o forestale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 ⁽⁵⁾.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 giugno 2011, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 27 giugno 2011, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi, fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 3.».

Art. 7

Calendario ed orario di ricerca e raccolta.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell'anno stabiliti dal calendario di raccolta.

2. Il calendario di raccolta, distinto per specie e varietà, è disposto dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

3. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8, possono disporre variazioni al calendario di raccolta per periodi ed ambiti territoriali limitati, in relazione all'andamento climatico stagionale o per motivi di salvaguardia degli ecosistemi ovvero in relazione a specifiche e motivate situazioni locali.

3-bis. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo prevista dall'articolo 8, possono disporre, per un intervallo non inferiore ai trenta giorni, un periodo di fermo biologico, anche in ambiti territoriali limitati, se vi è la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, anche di singole specie ⁽⁶⁾.

4. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 8, possono disporre, al fine di evitare danni al patrimonio tartuficolo o per altri gravi motivi, il divieto temporaneo di raccolta per una o più specie e per determinati ambiti territoriali di competenza.

5. Le province sono tenute a dare sempre adeguata pubblicità alle variazioni al calendario di raccolta disposte ai sensi dei commi 3 e 4.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 27 giugno 2011, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

L.R. MOLISE 27-5-2005 n. 24 (Artt. 8 e 9)

Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi.

Art. 8*Calendario di raccolta.*

1. Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei seguenti periodi:

a) Tartufo nero pregiato

(T. Melanosporum Vitt.)

dal 15 novembre al 15 marzo;

b) Tartufo bianco

(T. magnatum Pico)

dal 1° ottobre al 15 gennaio ⁽⁷⁾;

c) Tartufo d'estate o scorzone

(T. Aestivum Vitt.)

dal 10 maggio al 31 agosto ⁽⁸⁾;

d) Tartufo bianchetto o marzuolo

(T. Borchii Vitt. o T. Albidum Pico)

dal 15 gennaio al 31 marzo;

e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera

(T. Brumale Vitt.)

dal 1° gennaio al 15 marzo;

f) Tartufo moscato

(T. Brumale Var. Moscatum De Ferry)

dal 1° dicembre al 15 marzo;

g) Tartufo uncinato

(T. Uncinatum chatin)

dal 15 ottobre al 31 dicembre;

h) Tartufo nero liscio

(T. Macrosporium Vitt.)

dal 15 ottobre al 31 dicembre;

i) Tartufo nero ordinario

(T. Mesentericum Vitt.)

dal 15 ottobre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile e settembre e, comunque, nei periodi in cui è consentita, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba ⁽⁹⁾.

3. Le Amministrazioni Provinciali possono variare il calendario di raccolta per aree comprensoriali, anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche [previo parere espresso, nelle more dell'istituzione del Centro di cui all'art. 4, comma 10, dal Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado o dal Centro dello studio della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino] ⁽¹⁰⁾.

4. È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

5. Le Amministrazioni Provinciali, in quei territori in cui si rilevi l'alterazione dei fattori che permettono la riproduzione del tartufo, possono, per determinati periodi, consentire o limitarne la ricerca e la raccolta. Le stesse provvedono a dare comunicazione alla Regione e danno pubblicità alle limitazioni anche mediante manifesti nei Comuni e nelle zone interessate ⁽¹¹⁾.

(7) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 9 settembre 2011, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(8) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 9 settembre 2011, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 31, L.R. 9 maggio 2007, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile-maggio e settembre e comunque, benché nel periodo autorizzato, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba. [La ricerca è altresì vietata nella giornata del sabato, tranne che nelle tartufaie controllate e coltivate] (periodo soppresso dall'art. 1, comma 3, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36).».

(10) Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dall'*art. 2, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36*.

(11) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 10 agosto 2006, n. 18*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Calendario di raccolta. 1 Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei seguenti periodi:

a) Tartufo nero pregiato

(T. Melanosporum Vitt.)

dal 15 novembre al 15 marzo;

b) Tartufo bianco

(T. magnatum Pico)

dal 1° ottobre al 31 dicembre;

c) Tartufo d'estate o scorzone

(T. Aestivum Vitt.)

dal 1° maggio al 30 agosto;

d) Tartufo bianchetto o marzuolo

(T. Borchii Vitt. o T. Albidum Pico)

dal 15 gennaio al 31 marzo;

e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera

(T. Brumale Vitt.)

dal 1° gennaio al 15 marzo;

f) Tartufo moscato

(T. Brumale Ver. Moscatum De Ferry)

dal 1° dicembre al 15 marzo;

g) Tartufo uncinato

(T. Uncinatum chatin)

dal 15 ottobre al 31 dicembre;

h) Tartufo nero liscio

(T. Mscrosporum Vitt.)

dal 15 ottobre al 31 dicembre;

i) Tartufo nero ordinario

(T. Mesentericum Vitt.)

dal 15 ottobre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

3. Le Amministrazioni provinciali possono variare il Calendario di raccolta per aree comprensoriali anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche, previo parere espresso - nelle more dell'istituzione del Centro di cui all'articolo 4, comma 11 - dalla Facoltà di Agraria dell'Università degli Scudi del Molise.

4. È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.».

Art. 9

Modalità di ricetta e di raccolta.

1. La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani e comunque, ogni raccogliatore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta, **può condurre con se un numero massimo di due cani.**

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "vanghetto" "vanghella" con punta rotondeggiante di dimensioni massime del taglio di centimetri 6 rigido con l'asta per la punta e di centimetri 15 per l'altezza.

3. Lo scavo della buca nel terreno è praticato solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato.

4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.

6. la raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il "tuber magnatum pico" e di un chilogrammo per le rimanenti specie di cui all'articolo 3, comma 1. Il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.

7. I non residenti, al fine di dimostrare che il quantitativo di tartufo in loro possesso, è stato raccolto in più giorni di permanenza in loco, possono avvalersi, a richiesta, della possibilità di far apporre sul tesserino di raccolta di

cui all'art. 10, comma 9, dai soggetti preposti alla vigilanza di cui all'art. 17, il visto attestante il quantitativo di raccolta.

8. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui all'art 4.

9. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 per ciascun socio.

10. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate o coltivate o comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.

11. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un consorzio determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.

12. Gli enti pubblici membri di consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.

13. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini didattici e scientifici possono procedere in qualunque momento, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 3. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo della raccolta, la durata e la quantità campione per la sperimentazione ⁽¹²⁾.

(12) Articolo così sostituito dall'[art. 4, L.R. 10 agosto 2006, n. 18](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità di ricerca e di raccolta. 1. La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani.

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "

vanghetto" o "*vanghella*" di forma rettangolare di dimensioni massime di centimetri 15 per centimetri 6, con un lato inferiore atto al taglio e di forma rotondeggiante e l'altro lato inferiore rigido con l'asta. Per la raccolta del tartufo nero la forma del vanghella può essere anche a forchetta con denti cilindrici di centimetri 1 di diametro e appuntiti, con dimensioni massime sempre di centimetri 15 per 6.

3. Lo scavo della buca nel terreno è praticata solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato.

4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.
6. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il "*tuber magnatum pico*" e di due chilogrammi per le rimanenti specie di cui all'articolo 3, comma 1, il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.
7. La detenzione di quantitativi di tartufo superiori a quello massimo consentito dal comma 6, ove non riscontrabile con le dichiarazioni giornaliere di cui all'articolo 12 costituisce infrazione alle disposizioni di cui al comma 6.
8. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui all'art. 4.
9. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 per ciascun socio.
10. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate o coltivate o comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.
11. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un consorzio determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.
12. Gli enti pubblici membri di consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.
13. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini didattici e scientifici possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 3. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo della raccolta, la durata e la quantità campione per la sperimentazione.».

L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 16 agosto 1999, n. 23 ⁽¹⁾ (art. 11).**Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1999, n. 33.

(2) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b)*, *L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'*art. 15*.

Art. 11*Ricerca e raccolta dei tartufi ⁽²¹⁾.*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore ai cm. 15 e di larghezza in punta non superiore a cm. 8 ed è limitata ai seguenti **periodi**:

- a) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- b) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
- c) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
- d) Tuber aestivum, dal 1° maggio al 30 novembre;
- e) Tuber uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- f) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo;
- g) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- h) Tuber macrosporum, dal 1 settembre al 31 gennaio;
- i) Tuber mesentericum, dal 1 settembre al 31 gennaio.

3. Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta ⁽²²⁾.

4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
 6. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite subito dopo con il medesimo terreno di scavo.
 7. È permesso per ogni raccoglitore l'uso contemporaneo **di due cani** da ricerca di tartufi.
 8. Il cane da ricerca dei tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.
-

(21) Ai sensi dell'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*, le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge ad eccezione delle funzioni previste dagli articoli 9, 12 e 14 e dai commi 1 e 2 dell'*art. 15*.

(22) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 1, lettera e), L.R. 27 novembre 2006, n. 24*. Il testo originario era così formulato: «3. La Giunta regionale può provvedere, con propria deliberazione, su proposta della Direzione regionale dell'agricoltura, alla variazione del calendario di raccolta.».

L.R. TOSCANA 11 aprile 1995, n. 50 ⁽¹⁾ (ARTT. 12 E 13)

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni ⁽²⁾.

Art. 12

Modalità di ricerca e raccolta.

1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.
2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, **deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato**, e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.
4. È in ogni caso vietato:
 - a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
 - b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario;
 - c) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate all'art. 13 ⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ Lettera così sostituita dall'art. 2, L.R. 7 agosto 1996, n. 64.

Art. 13

Calendario di raccolta ⁽²¹⁾.

1. La raccolta è consentita secondo il seguente calendario:
 - a) Tuber Magnatum:
 - per le aree geografiche, di provenienza delle Colline Sanminiatesi e delle Crete Senesi dal 10 settembre al 31 dicembre;
 - per il resto del territorio regionale dal 1° ottobre al 31 dicembre;

b) *Tuber melanosporum*: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;

c) *Tuber brumale*, var. *moschatum*: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;

d) *Tuber aestivum*: per tutto il territorio regionale dal 1° giugno al 30 novembre;

e) *Tuber uncinatum*: per tutto il territorio regionale dal 1° ottobre al 31 dicembre;

f) *Tuber brumale*: per tutto il territorio regionale dal 1° gennaio al 15 marzo;

g) *Tuber albidum*: per tutto il territorio regionale dal 15 gennaio al 30 aprile;

h) *Tuber macrosporum*: per tutto il territorio regionale dal 1° settembre al 31 dicembre;

i) *Tuber mesentericum*: per tutto il territorio regionale dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari:

gennaio	dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
febbraio	dalle ore 6.30 alle ore 18.30;
marzo	dalle ore 6.00 alle ore 19.00;
aprile	dalle ore 5.30 alle ore 19.30;
giugno	dalle ore 5.00 alle ore 21.00;
luglio	dalle ore 5.00 alle ore 21.00;
agosto	dalle ore 5.30 alle ore 20.30;
settembre	dalle ore 5.30 alle ore 19.30;
ottobre	dalle ore 6.00 alle ore 18.30;
novembre	dalle ore 6.30 alle ore 18.30;
dicembre	dalle ore 7.00 alle ore 17.30.

3. Il Consiglio regionale con proprio atto può emanare eventuali variazioni ai periodi indicati ai commi 1 e 2. del presente articolo su proposta della Giunta regionale, su parere di almeno uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3 e della competente struttura della Giunta regionale ⁽²²⁾.

4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, sentito almeno uno degli istituti di cui all'art. 2, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi ⁽²³⁾.

5. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

6. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata ⁽²⁴⁾.

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 7 agosto 1996, n. 64*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(22) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

(23) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e dall'*art. 6, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 78, comma 1, della medesima legge*).

(24) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

L.R. BASILICATA 27 marzo 1995, n. 35 ⁽¹⁾ (art. 3 e allegato).**Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.**

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 3 aprile 1995, n. 25.

Art. 3*Modalità di raccolta dei tartufi.*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La raccolta è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella", aventi lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata alle specie commestibili, di cui all'*art. 2 della legge n. 752/1985*, ed ai rispettivi periodi come riportati nella tabella "A" allegata alla presente legge ⁽²⁾.
3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
5. Le buche aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con la medesima terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.
6. La ricerca deve essere effettuata, con l'ausilio di **non più di due cani** da ricerca, limitando lo scavo al punto dove il cane lo ha iniziato.
7. Nel periodo di raccolta dei tartufi è vietata la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene vocate, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.
8. In relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta regionale, su richiesta di una o più Comunità montane, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere degli Istituti specializzati di scienze agrarie o forestali della Università di Basilicata ⁽³⁾.
9. Con le medesime procedure di cui al comma 8, la Giunta regionale, qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico- fisica del terreno, nonché al patrimonio boschivo, o per altri gravi motivi, può limitare o revocare temporaneamente la raccolta nelle zone interessate ⁽⁴⁾.

10. Alle variazioni del calendario di raccolta, nonché ai limiti o dinieghi temporanei è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nei comuni e nelle zone interessate.

(2) Comma così modificato dall'[art. 40, comma 1, L.R. 18 agosto 2014, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 74, comma 1, della medesima legge](#)).

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 aprile 2007, n. 593](#) e la [Delib.G.R. 14 febbraio 2013, n. 159](#).

(4) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 aprile 2007, n. 593](#) e la [Delib.G.R. 14 febbraio 2013, n. 159](#).

Allegato "A"

(Articolo 3)

Specie di tartufi e periodi di raccolta autorizzati.

- a) dal 1° ottobre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
- b) dal 15 novembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- c) dal 15 novembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- d) dal 1° maggio al 30 novembre: per il Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone;
- e) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
- f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- g) dal 15 gennaio al 30 aprile: per il Tuber borchii Vitt., o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- h) dal 1° settembre al 31 dicembre: per il Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- i) dal 1° settembre al 31 gennaio: per il Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente nero ordinario.

L.R. EMILIA ROMAGNA 2 settembre 1991, n. 24 ⁽¹⁾.**Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale ⁽²⁾ ⁽³⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 5 settembre 1991, n. 59.

(2) Titolo così modificato dall'art. 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 1° agosto 2016, n. 1294*.

Art. 12*Modalità di raccolta.*

1. La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di **non più di due cani** per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21, e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione ⁽⁴¹⁾.

2. Sono in ogni caso vietate:

a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole ⁽⁴²⁾.

3. Il raccoglitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.

4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccoglibile per cercatore è fissato in Kg. 1. Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso ⁽⁴³⁾.

(41) Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

(42) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 1, L.R. 25 giugno 1996, n. 20* e dall'*art. 12, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 33 della suddetta L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.».

(43) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 2, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

Art. 13 **Calendario.**

1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti ⁽⁴⁴⁾:

a) *Tuber magnatum* (tartufo bianco):

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura, dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;

b) *Tuber melanosporum*:

dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone;

c) *Tuber aestivum*:

dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura,

dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina ⁽⁴⁵⁾;

d) *Tuber uncinatum*:

dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;

e) *Tuber brumale* e sua varietà *moschatum*:

dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone;

f) *Tuber albidum* (bianchetto):

dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura, dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina ⁽⁴⁶⁾;

g) *Tuber macrosporum*:

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura, dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;

h) Tuber mesentericum:

dal 1° settembre al 31 gennaio per tutte le zone ⁽⁴⁷⁾.

2. Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.

3. La Regione su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'*articolo 2 della legge n. 752 del 1985*, e sentita la Consulta di cui all'articolo 30, con proprio atto può variare il calendario per ambiti omogenei sub-regionali di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi. In tal caso, la Regione è tenuta a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute ⁽⁴⁸⁾.

4. I centri e gli istituti di ricerca di cui alla *legge n. 752 del 1985*, che presentino un adeguato progetto o programma di attività, possono essere autorizzati dalla Regione alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge. Le persone da autorizzare devono essere chiaramente individuate e nominalmente indicate ⁽⁴⁹⁾.

(44) Alinea così sostituita dall'*art. 6, comma 1, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

(45) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 2, L.R. 25 giugno 1996, n. 20*.

(46) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 2*.

(47) Lettera aggiunta dall'*art. 13, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 33 della suddetta L.R. n. 17/2016*.

(48) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 3, L.R. 25 giugno 1996, n. 20* e dall'*art. 13, comma 2, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 33 della suddetta L.R. n. 17/2016*. Il testo precedente era così formulato: «3. L'Ente delegato, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'*art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*, e sentita la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, può variare il calendario di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio. In tal caso, gli Enti delegati sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.».

(49) Comma dapprima modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 2* e poi così sostituito dall'*art. 13, comma 3, L.R. 30 settembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 33 della suddetta L.R. n. 17/2016*.

Il testo precedente era così formulato: «4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca di cui al comma 3 e sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge.».

Art. 15

Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle **oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie**, istituite ai sensi della *L.R. 15 febbraio 1994, n. 8*, sono consentite con l'ausilio di **un solo cane** per cercatore.

2. La Regione può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico ⁽⁵³⁾.

3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili, o segnala la propria presenza secondo altre modalità stabilite dal regolamento delle aziende stesse ⁽⁵⁴⁾.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:

a) nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso;

b) nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianure e dal 1° febbraio al 30 giugno per le zone di collina.

5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 21 ⁽⁵⁵⁾.

(53) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 30 settembre 2016, n. 17, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta L.R. n. 17/2016.

(54) Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, L.R. 30 settembre 2016, n. 17, a decorrere dal 1° ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, della medesima legge).

Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 33 della suddetta [L.R. n. 17/2016](#).

(55) Articolo così sostituito dall'[art. 7, L.R. 25 giugno 1996, n. 20](#).

.

L.R. LAZIO 16 dicembre 1988, n. 82 ⁽¹⁾ (artt. 4 e 5).**Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al consumo, sul territorio della Regione Lazio.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 gennaio 1989, n. 1.

Art. 4
Calendario ed orario di raccolta.

1. Sul territorio laziale la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

a) tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;

b) tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), dal 1° ottobre al 31 dicembre;

c) tartufo d'estate o scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.), dal 1° maggio al 30 novembre;

d) tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt., o *tuber albidum* Pico), dal 15 gennaio al 30 aprile;

e) tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vitt.), dal 1° gennaio al 15 marzo;

f) tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;

g) tartufo uncinato (*Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin), dal 1° ottobre al 31 dicembre;

h) tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum* Vitt.), dal 1° settembre al 31 dicembre;

i) tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.), dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

3. La Presidenza della Giunta regionale può, con propria ordinanza in relazione a specifiche e motivate situazioni ed usanze locali e sentito il parere di uno degli istituti scientifici specializzati di cui al precedente articolo 2, variare il calendario e l'orario di ricerca e raccolta, anche per singoli territori sub - regionali e su proposta degli enti locali interessati.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Art. 5

Modalità di ricerca e di raccolta.

1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio di **cani, in numero non superiore a due** per raccoglitore, appositamente addestrati **oltre ad un cucciolo di età non superiore a dodici mesi** ⁽²⁾.

2. Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il «vanghetto» o «vanghella», con l'ausilio, per lo scavo tra le pietre, di piccole zappe composte di dimensioni non superiori al «maleppeggio».

3. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.

4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa il terreno deve essere regolarmente conguagliato. È vietata l'immissione nelle buche scavate di materiale qualitativamente diverso dalla terra rimossa nonché di pietre e detriti vegetali.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi od avariati e la lavorazione andante del suolo tartufigeno.

6. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi. Il superamento di tale limite è tollerato qualora uno dei tartufi raccolti nella giornata sia da solo di peso superiore ad 1 chilogrammo.

7. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da essi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari.

(2) Comma così sostituito dall'[art. 45, L.R. 13 settembre 2004, n. 11](#). Il testo originario era così formulato: «1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato.».

L.R. VENETO 28 giugno 1988, n. 30 ⁽¹⁾.**Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi****⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 1° luglio 1988, n. 40.

(2) Con [Delib.G.R. 15 maggio 2007, n. 1345](#), con [Delib.G.R. 29 settembre 2009, n. 2882](#), con [Delib.G.R. 28 dicembre 2012, n. 2900](#) e con [Delib.G.R. 30 dicembre 2013, n. 2835](#) sono stati approvati gli interventi a favore della tartuficoltura, ai sensi della presente legge.

Art. 8*Orari, periodi e modalità di raccolta.*

1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 10 ottobre al 31 dicembre;

- *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato - dal 15 novembre al 15 marzo;

- *Tuber brumale* varietà *moschatum*, detto volgarmente tartufo moscato - dal 15 novembre al 15 marzo;

- *Tuber cestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone - dal 1° maggio al 30 novembre;

- *Tuber aestivum* var. *uncinatum*, detto volgarmente tartufo uncinato - dal 1° ottobre al 31 dicembre;

- *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera - dal 1° gennaio al 15 marzo;

- *Tuber borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo - dal 15 gennaio al 30 aprile;

- *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio - dal 1° settembre al 31 dicembre;

- *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario - dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. In relazione alle particolarità climatiche e ambientali, la Giunta regionale, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all'*art. 2, legge 16 dicembre 1985, n. 752*.
3. La Giunta regionale, su indicazione del dipartimento foreste ed economia montana, può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.
4. **La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani**, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del «vanghetto» o «vanghella» avente una lama di forma rettangolare della lunghezza massima di cm 10, della larghezza massima in punta di cm 3 e dotata di manico, al massimo di cm 50, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.
5. Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purché sotto la stretta sorveglianza del raccogliitore, può vagare in campagna anche in deroga al divieto di cui all'*art. 32, legge regionale 14 luglio 1978, n. 30*;
6. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato.
7. È vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.
8. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonta a un'ora prima della levata del sole.
9. È vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.
10. È vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito; è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riportarli nel luogo di raccolta.